

**CLAUSOLA AGGIUNTIVA 2 ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL COMITATO
AZIENDALE EUROPEO PRESSO SUEZ**

PREMESSA

È conclusa la presente Clausola aggiuntiva n° 2 relativa all'istituzione del Comitato Aziendale Europeo del 4 luglio 2013 che precisa l'articolo 2 e il perimetro interessato.

ARTICOLO 1 – PERIMETRO INTERESSATO

Qualora il paese di appartenenza di una società, o di un gruppo di società, detenuta per oltre il 50% dal Gruppo esca dal perimetro dell'Unione europea, il o i rappresentanti di suddetta società potranno continuare ad essere membri di pieno diritto del Comitato Aziendale Europeo purché suddetta società rispetti le seguenti condizioni cumulative:

- La società continua a far parte del perimetro europeo del Gruppo
- La società rappresenta un volume di affari significativo nei risultati del Gruppo
- La società occupa all'incirca 1.000 dipendenti.

Il mantenimento del o dei membri sarà soggetto a una decisione congiunta del Presidente e della maggioranza dei rappresentanti dei dipendenti del CAE in occasione dell'adunanza plenaria successiva all'evento che determina il ritiro dall'Unione europea del paese di appartenenza.

ARTICOLO 2 – Mantenimento delle altre disposizioni iniziali

Tutte le altre disposizioni relative all'articolo 2 – Il perimetro interessato e all'accordo iniziale restano invariate.

ARTICOLO 3 - Formalità di deposito

Conformemente alle disposizioni del Codice del lavoro francese, l'accordo sarà depositato presso l'unità territoriale (DIRECCTE) e presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro (Conseil de Prud'hommes) di Nanterre.

Parigi La Défense, 19 dicembre 2018

Per SUEZ e le sue filiali che soddisfano le condizioni di cui all'Articolo 2 del presente accordo

Signor Jean-Louis Chaussade
Direttore Generale

Signor Franck Reinhold von Essen
Segretario del CAE